

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI CROTONE**

**SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUI MODULI DEL  
SOFTWARE CIVILIA OPEN, OPEN WEB E NEXT PER IL TRIENNIO  
2020-2022.**

**CODICE CIG (8131803020).**

L'anno 2020, il giorno 20 (venti), del mese di **febbraio**, tramite piattaforma del mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePA), si sono costituiti i Sigg.ri:

**1) Francesco De Raffaele**, nato a Crotone il 04/06/1964, in qualità di responsabile della centrale unica d'acquisto in informatica del Comune di Crotone, Codice Fiscale 81000250795, tale individuato con determina dirigenziale del 20/06/2019, n.1255, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, ai fini dello stesso domiciliato per la carica presso il Comune di Crotone.

**2) Antonio Migliore**, nato a Palermo (PA) il 17/12/1965, ed ivi residente in Via Montepellegrino, n. 61, C.F. MGLNTN65T17G273P, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Delisa S.r.l., con sede in Palermo (PA), Via Giuseppe Crispi, n.120, iscritta presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo PA-221251, Codice Fiscale e numero di iscrizione 04834560825, quale impresa appaltatrice in forma singola.

I sunnominati, concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni sussistendovi le condizioni previste dalla legge.

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale del 10-12-2019, n. 2415, si è stabilito di indire la gara per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ed assistenza su moduli del software Civilia, Open Web e Next per il triennio 2020-2022" mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 tramite offerta diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione da aggiudicare con il criterio dell'offerta a minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo decreto legislativo, approvando contestualmente i seguenti documenti di gara: 1) schema bando di gara; 2) schema disciplinare di gara; 3) Capitolato Speciale di Appalto; 4) schema contratto;

- il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 219.000,00, oltre I.V.A. del 22%, pari a € 48.180,00, per una somma complessiva di € 268.180,00, da imputare sull'anno contabile 2020, 2021 e 2022;

- con la richiamata determinazione dirigenziale n. 2415/2019, sono state assunte le prenotazioni di impegno di spesa di € 268.180,00, IVA compresa al 22%, come segue: € 89.060,00 al Capitolo 1450, prenotazione di spesa 2020/92; € 89.060,00 al Capitolo 1450, prenotazione di spesa 2021/93;

- con verbali del 15/01/2020, la commissione, ha proceduto preliminarmente alla verifica della documentazione amministrativa, successivamente, in seduta privata, alla verifica dell'offerta tecnica e ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'operatore economico Delisa S.r.l. con l'importo offerto pari a € 216.000,00 oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n. 202 del 11/02/2020, è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicato il "Servizio di manutenzione ed

assistenza su moduli del software Civilia, Open Web e Next per il triennio

2020-2022" a favore dell'operatore economico Delisa S.r.l, avendo lo stesso

presentato un'offerta economica, di € 216.000,00, subordinando

l'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7,

del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti

dichiarati in sede di gara, quindi per un importo complessivo di €

216.000,00 , oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 263.520,00, con impegno

iniziale al Capitolo 1450, impegno 205;

- l'operatore economico conviene che il contenuto del presente contratto e

dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, nonché del

bando e del disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo

l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'operatore economico

ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini

della stipula del presente contratto (diritti, costi registrazione e polizze) che,

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte inte-

grante e sostanziale;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti contraenti, di seguito denominate rispettivamente, "**Comune**" e

"**Operatore**", previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che

dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente

contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

#### **ART. 1 - Oggetto del contratto.**

Il Comune, nella persona del costituito funzionario, affida all'operatore

economico Delisa S.r.l, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta e assume, senza riserva alcuna, l'appalto del "Servizio di manutenzione ed assistenza su moduli del software Civilia, Open Web e Next per il triennio 2020-2022" - Periodo 24/02/2020 – 23/02/2023.

Il presente contratto ha per oggetto la manutenzione, l'assistenza e eventuale formazione su moduli del software Civilia, Open Web e Next per il triennio 2020-2022. In particolare è previsto: Manutenzione correttiva (eliminazioni di eventuali vizi e/o errori); Manutenzione adeguativa (adeguamento software alle variazioni legislative); Manutenzione evolutiva (aggiornamenti in relazione agli sviluppi degli ambienti hardware e software); hot line telefonica dal lunedì al venerdì (escluso festivi) ed attivo almeno nei seguenti orari:Mattina 08,30 – 13,30;Pomeriggio 14,30 – 18,30; reperibilità attraverso il cellulare aziendale, anche fuori il normale orario di lavoro; Assistenza remota alle procedure con le seguenti caratteristiche minime: non deve richiedere alcun tipo di installazione o configurazione sulle postazioni presenti nella rete del Comune; deve essere fruibile via web attraverso rete internet a banda larga; le comunicazioni dovranno essere sicure e crittografate a 256 bit con possibilità di chat, trasferimento file e videoconferenza. Assistenza formativa e/o consulenza all'utilizzo del software, di tipo "on site", che preveda la presenza degli esperti di procedura presso gli uffici dell'Ente per l'intera giornata lavorativa. Si stimano 150 giorni, per l'intero periodo, che saranno comunque liquidati a consuntivo e per un massimo di 50 giorni per ogni anno. Nel caso di attività formativa l'importo sarà in esenzione di IVA. Dovrà, inoltre, essere completata la migrazione delle attuali procedure, verso quelle future di web-

based (Civilia Next) disponibile dalla software house madre già entro il primo anno del contratto e comunque secondo le esigenze dei servizi dell'Ente. Tale soluzione, secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018, sono forniti ed erogati in modalità Cloud SAAS (software as a service) e presenti sul Cloud Marketplace di AgID (la piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da AgID).

. L'operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati, secondo quanto contenuto nell'offerta che l'operatore economico ha presentato in sede di gara, che ne costituisce integrazione del presente contratto, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/06/2016 e al D.P.R. 207/2010.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: a) il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **8131803020**.

#### **ART. 2 – Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale ammonta a € 216.000,00 (Duecentosedicimila), e IVA al 22%, pari ad € 47.520,00, quindi per un importo complessivo del presente contratto di € 263.520,00.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'operatore economico per lo svolgimento del servizio.

Lo stesso si intende, inoltre, fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'operatore economico non abbia tenuto presente. Comprende, inoltre, le spese per la sicurezza aziendale.

#### **ART. 3 – Fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2, sarà erogato con le modalità

previste all'articolo 5 "Fatturazione e pagamenti" del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato, indicato all'art. 4, obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, del presente contratto.

Ciascuna fattura, emessa in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, dovrà riportare il codice univoco ufficio e il codice identificativo gara (CIG): 8131803020. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Crotone, Settore 1 (C. F. 81000250795), Piazza della Resistenza, 1, 88900 Crotone e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 con il codice univoco dell'ufficio PB1M1B. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dall'operatore economico.

#### **ART. 4 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.

136, l'operatore economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico si obbliga ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'operatore economico è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

In relazione a quanto sopra, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva: Codice IBAN IT34I0306904601100000003690, Codici di riscontro: ABI 03069; CAB 04601; CIN 100000003690, attivato presso la Banca Intesa San Paolo; e le persone incaricate ad operare su di esso sono: 1) Antonio Migliore, C.F. MGLNTN65T17G273P, nella qualità di Amministratore Unico e Rappresentate Legale.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopra citato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

A pena di nullità assoluta, l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

#### **ART. 5 – Condizioni generali del contratto**

L'appalto, oltre che dalle norme previste dal Capitolato, è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dall'offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara, dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Crotona, dal Codice Civile, dal DPR 207/2010, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e DM Ambiente 25 luglio 2011 Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Ristorazione Collettiva e la Fornitura di Derrate Alimentari. Il Capitolato d'Appalto è stato redatto tenendo conto degli indirizzi derivati dalla seguente normativa: Reg. CE 178/2002, Reg. CE 852, 853, 854/2004 (definito "Pacchetto Igiene"), Reg. CE 1935/04, Reg. CE n.10/2011, DM 21/03/1973 modificato da DM 176/2009 e DM. 258 del 21/12/2010, DM 4/04/1985 modificata da DM 1/02/2007, DGRT 1878/11, Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica 29 Aprile 2010.

Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di contabilizzazione del servizio concesso in appalto, si fa espresso riferimento agli elaborati indicati all'art. 17 del presente contratto.

#### **ART. 6 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

L'operatore economico, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio in Palermo, Via Giuseppe Crispi n.120, presso la sede legale dell'opera-

tore economico Delisa s.r.l., indirizzo pec [delisa@legalmail.it](mailto:delisa@legalmail.it).

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'operatore economico al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

#### **ART. 7 – Termini d'esecuzione.**

La durata del servizio è fissata per IL TRIENNIO 2020-2022, a decorrere dal 24/02/2020.

Qualora allo scadere dell'appalto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'operatore economico dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del presente contratto previa proroga temporanea deliberata dall'Amministrazione per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

Per le altre disposizioni sui termini di esecuzione si rinvia all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART. 8 – Personale**

**L'operatore economico** per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, sia per qualifica che per entità numerica atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato.

L'operatore economico è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Comune del buon andamento del servizio affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna

e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'operatore economico non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Comune, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Comune al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Comune medesima.

L'operatore economico deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L'operatore economico garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro. L'operatore economico si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Comune o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune stesso. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Comune, fatta salva l'eventuale risoluzione di diretto del contratto, ha diritto a richiedere all'operatore economico il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'Art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

**ART. 9 – Controlli di qualità della produzione e del servizio**

E' facoltà del comune, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportuno, effettuare controlli di conformità a quanto previsto dal capitolato.

#### **ART. 10 - Inadempienze e penali**

In caso di osservazioni e contestazioni in merito alle eventuali inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno applicate, da parte del Comune, sanzioni in relazione alla gravità delle stesse, come dettagliatamente specificato agli artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART. 11 - Oneri ed obblighi a carico dell'operatore economico**

Sono a carico dell'operatore economico, oltre alle spese del personale addetto ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione del servizio. Le qualifiche del personale che l'operatore economico destinerà al servizio dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro e dettagliatamente specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. L'operatore economico è responsabile della disciplina e ha obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende remunerato con il corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione**

L'operatore economico assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando il comune da ogni responsabilità al riguardo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'art. 10 "Codice di comportamento" del Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

**ART. 13- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

Nella esecuzione del servizio l'operatore economico si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e negli Accordi Integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgerà il servizio stesso. L'operatore economico dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), assumendone gli oneri relativi. L'operatore economico regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni CCNL, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'operatore economico è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei CCNL e fino alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione all'operatore economico, nei confronti del quale opererà una

ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'operatore economico per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'operatore economico invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il comune paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico in esecuzione del contratto.

L'operatore economico è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi d'urgenza, del citato art. 92, decorrente dalla data di richiesta di informazioni, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone (nota PR\_KRUTG\_Ingresso\_0007107\_20200117 del 17/01/2020), a carico della Delisa S.r.l., le parti, dando atto del ricorrere della suddetta fattispecie

dell'urgenza, dichiarano di voler procedere alla stipula del presente atto sotto condizione risolutiva. Pertanto, qualora dovessero pervenire informazioni positive e/o interdittive, il Comune, ai sensi del comma 3 e 4, art. 92, del richiamato D.Lgs. 159/2011, ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento del servizio, senza preavviso, che l'operatore economico per come qui rappresentata già da adesso accetta.

L'operatore economico è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento, per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'operatore economico e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 ovvero di circostanze ostative di cui all'art. 67, D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Antimafia.

Il Comune si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

#### **ART. 16 – Subappalto.**

E' fatto divieto all'operatore economico di subappaltare, anche parzialmente il servizio, come previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART. 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

L'operatore economico, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, ha depositato, ai

sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, idonee garanzie rispettivamente dell'importo di € 10.950,00 (diecimilanovecentocinquanta), mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 1609049; emessa in data 24/02/2020 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A.

La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata, in fase di esecuzione del contratto, ove questa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'operatore economico. In caso di inadempimento di tale obbligo, il comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Con tale polizza la su citata compagnia rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 del Cod. Civ., e rinuncia, altresì, ai benefici della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Cod. Civ.. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero per costituirne parte integrale e sostanziale.

**ART. 17 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito.**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'operatore economico di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del citato D. Lgs. n. 50/2016. L'operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla

L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'operatore economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG 8131803020** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'operatore economico, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato dell'operatore economico medesima, riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 18 – Risoluzione del contratto.**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'operatore economico con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare se una o più delle condizioni elencate nel Capitolato Speciale di Appalto sono soddisfatte.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto qualora a) nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con PEC, nei seguenti casi: a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune; b) nei casi di cui ai seguenti articoli: ammontare del contratto (art. 2); termini d'esecuzione (art. 7); oneri ed obblighi a carico dell'operatore economico (art. 10); adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza (art. 11); subappalto (art. 13); divieto di cessione del contratto – cessione del credito (art. 15).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

#### **ART. 19 - Documenti che fanno parte del contratto**

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: a) Capitolato Speciale d'Appalto; b) disciplinare di gara; c) offerta economica; nonché le polizze di garanzia, la determinazione a contrarre e la successiva determinazione di aggiudicazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e depositati agli atti della stazione appaltante, per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **ART. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dalle disposizioni del Decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50; b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016); c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; d) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

#### **ART. 21 - Definizione delle controversie**

Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la procedura indicata nel Capitolato Speciale di Appalto.

Per tutte le contestazioni e le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra il Comune e l'operatore economico, sia durante l'esecuzione del servizio che al termine del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Foro di Crotone.

#### **ART. 22 - Codice di comportamento**

Il sottoscritto legale rappresentante, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento del Comune di Crotone approvato con deliberazione della giunta comunale n. 6 del

22/01/2014, che dichiara di conoscere e accettare.

**ART. 23 – Protocollo di legalità**

L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Crotone e gli Enti Locali della provincia di Crotone, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sottoscrive le seguenti clausole:

1. Il sottoscritto operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa di *legalità, sottoscritta nell'anno 2018* presso la Prefettura di Crotone, tra *l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/crotone.it>* e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il sottoscritto operatore economico si impegna a *comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese* coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi *motivo*.

3. Il sottoscritto operatore economico si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione *nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).*

4. Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare alla Prefettura

l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e  
ciò al fine di *consentire, nell'immediato*, eventuali iniziative di competenza.

5. Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la  
clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del  
contratto, ovvero la revoca *dell'autorizzazione al subappalto o sub- contratto*,  
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla  
stipula del contratto o sub- contratto, informazioni interdittive, *salvi i casi di*  
*cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modi-*  
*fiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.*

Nel caso di risoluzione del contratto, *sarà applicata a carico dell'operatore econo-*  
*mico oggetto dell'informativa interdittiva successiva*, una penale nella misura  
del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determina-  
to o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento  
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazio-  
ne, da parte della stazione *appaltante, del relativo importo delle somme dovute*  
*all'operatore economico in relazione alla prima erogazione utile.*

6. Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la  
clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed auto-  
matica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o  
sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni  
in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo  
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in ma-  
teria contrattuale e sindacale.

7. Il sottoscritto operatore economico dichiara di essere a conoscenza del di-  
vieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore

delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c. c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c. p..

9. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c. p., 318 c. p., 319 c. p., 319-bis c.p., 319 - ter c.p., 319- quater c.p., 320 c. p., 322 c. p., 322-bis c. p., 346-bis c. p., 353 c. p. e 353-bis c. p..

10. Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.AC.. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 146 c. c., ne darà comunicazione all'A.N.AC. che

potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub-contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

#### **ART. 24 – Codice in materia di protezione dei dati personale.**

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

#### **ART. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

L'operatore economico assume a proprio carico, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l' I.V.A., che rimane a carico del Comune.

Imposta di Bollo assolta con le modalità telematiche, mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

#### **ART. 26 - Registrazione**

Il presente contratto è stato letto dai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono, mediante firme digitali e tramite la piattaforma MePA.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 consta di 22 pagine intere e parte della 23 fin qui.

Il Funzionario responsabile

L' operatore economico

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_